La presente guida illustra il quadro normativo legato alle **Sanzioni Registro Imprese** e REA della Camera di Commercio. La mancata osservanza dei termini stabiliti dalla legge per la presentazione di domande, denunce o depositi al Registro delle Imprese (RI) o al Repertorio Economico Amministrativo (REA), comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il testo descrive in modo completo i soggetti responsabili, le procedure di pagamento e gli strumenti di tutela a disposizione delle imprese e dei professionisti.

QUANDO E PERCHÉ SI APPLICANO LE SANZIONI

Le sanzioni vengono irrogate in due principali circostanze, che costituiscono violazioni amministrative:

- **Presentazione tardiva:** quando una denuncia, una comunicazione o un deposito viene effettuato oltre i termini prescritti dalla normativa.
- **Omissione:** quando una denuncia, una comunicazione o un deposito obbligatorio non viene affatto presentato e l'Ufficio ne viene a conoscenza.

Salvo diverse dispositions di legge specifiche per determinati adempimenti, il termine ordinario per la presentazione delle pratiche è di **30 giorni** dalla data in cui si è verificato l'atto o l'evento da comunicare.

CALCOLO DEI TERMINI E PROROGHE

Per la corretta verifica della tempestività di una prima, si applicano le seguenti regole di calcolo:

- Il giorno iniziale in cui si verifica l'evento o viene stipulato l'atto non è incluso nel conteggio, in conformità con l'art. 1187 del Codice Civile.
- Qualora il giorno di scadenza del termine coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999.

DISTINZIONE TRA SANZIONI RI E REA

È importante distinguere la natura dell'adempimento non depositato o depositato in ritardo:

- **Sanzioni Registro Imprese (RI):** concernono l'iscrizione o il deposito di atti e fatti relativi alla vita giuridica dell'impresa (es. nomina amministratori, deposito bilanci, modifiche statutarie).
- **Sanzioni Repertorio Economico Amministrativo (REA):** riguardano la comunicazione di informazioni di carattere economico e amministrativo (es. inizio, modifica o cessazione di un'attività, apertura di unità locali).

SOGGETTI OBBLIGATI E NOTIFICA DEI VERBALI

Il verbale di accertamento della violazione viene notificato, solitamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R, a tutti i soggetti coinvolti:

1. Ai **soggetti obbligati per legge** all'adempimento, presso la loro residenza o domicilio fiscale.
2. Alla **società**, in qualità di "obbligato in solido", presso la sede legale o domicilio fiscale.

Il pagamento della sanzione è richiesto ai soggetti obbligati principali o, in alternativa, all'obbligato in solido (l'impresa) che effettuerà il versamento dell'intero importo dovuto, comprensivo di tutte le sanzioni e delle spese di procedimento. L'obbligo di pagamento in capo al soggetto sanzionato permane anche nel caso in cui l'impresa sia stata cancellata o sia fallita.

ILLECITO OMISSIVO PERMANENTE

Le violazioni relative agli adempimenti RI e REA sono qualificate come **illeciti omissivi** permanenti. Ciò significa che l'inadempimento non si esaurisce al momento della scadenza del termine, ma perdura fino a quando l'obbligo di comunicazione non viene assolto. Di conseguenza, il verbale di accertamento può essere legittimamente emesso nei confronti di tutti i soggetti che erano in carica e quindi tenuti per legge all'adempimento alla data in cui si è verificato l'atto o l'evento da comunicare, anche se successivamente hanno cessato di ricoprire tale ruolo.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

In base alla forma giuridica dell'impresa, i soggetti tenuti all'adempimento e quindi sanzionabili sono:

- **Impresa individuale:** il titolare.
- **Società semplice:** ciascun socio amministratore o liquidatore.
- **Società in nome collettivo o in accomandita semplice:** ciascun socio amministratore/accomandatario o liquidatore.
- **Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) e cooperative:**
    - **Per sanzioni RI:** tutti gli amministratori o tutti i sindaci effettivi, a seconda di chi sia il soggetto obbligato dalla norma. In alcuni casi, l'obbligo ricade congiuntamente su tutti gli amministratori e sul notaio rogante.
    - **Per sanzioni REA:** ciascun membro del consiglio di amministrazione o di gestione che abbia la rappresentanza della società, l'amministratore unico o i liquidatori.
- **Consorzi:** ciascuno degli amministratori.
- **Società estere con sede secondaria in Italia:** il preposto alla sede secondaria.
- **Associazioni, fondazioni e altri enti non societari:** ciascun soggetto dotato di poteri di firma e rappresentanza.

  Nota bene: Per l'adempimento relativo alla nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina. Se la società (obbligato in solido) effettua il pagamento dell'importo totale, comprensivo delle sanzioni di tutti i trasgressori e delle spese, tale pagamento libera automaticamente anche i singoli soggetti

obbligati.

RUOLO DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

La responsabilità amministrativa per il tardivo o omesso adempimento non è delegabile. Se il ritardo nella presentazione della pratica è imputabile a un errore o a una negligenza del professionista incaricato (es. commercialista, associazione di categoria), la sanzione rimane a carico del soggetto che per legge è tenuto all'adempimento (titolare, amministratore, ecc.). Non è possibile richiedere l'annullamento del verbale adducendo la colpa dell'intermediario.

Tuttavia, è possibile delegare la sola ricezione dei verbali di accertamento. In fase di compilazione della pratica telematica, è possibile allegare una delega specifica affinché le notifiche vengano inviate direttamente all'indirizzo PEC dello studio professionale incaricato.

IMPORTI DELLE SANZIONI E SPESE DI PROCEDIMENTO

Gli importi variano in base alla natura dell'adempimento (RI o REA), alla forma giuridica dell'impresa e all'entità del ritardo.

SANZIONI REGISTRO IMPRESE (RI)

La disciplina sanzionatoria è regolata principalmente dagli artt. 2194 e 2630 del Codice Civile e dalla Legge n. 689/1981. In base all'art. 16 di tale legge, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo. Tale importo si applica a ciascuno dei soggetti obbligati.

> **ATTENZIONE:** Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avviene nei **30 giorni successivi alla scadenza** del termine originario (cioè entro 60 giorni totali dall'evento), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

SANZIONI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)

Le sanzioni REA sono disciplinate dal R.D. n. 2011/1934 e dal D.M. 9 marzo 1982. Gli importi sono i seguenti:

- Per ritardi **oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro i 60 giorni** totali dall’evento: **€ 10,00**.
- Per ritardi **oltre 60 giorni** dall'evento: **€ 51,33**.

A questi importi si aggiungono le spese di procedimento pari a **€ 10,00** per ogni verbale, e le spese di

notifica pari a **€ 19,50** per le notifiche tramite servizio postale.

Consulta la Tabella degli importi delle sanzioni (PDF)

SANZIONI PER IMPRESE ARTIGIANE

In applicazione della Legge Regionale della Puglia n. 7/2023, la Camera di Commercio di Lecce irroga sanzioni per le seguenti violazioni relative all'Albo delle Imprese Artigiane:

- Omessa o tardiva presentazione dell'istanza di iscrizione.
- Utilizzo indebito della qualifica "artigiana" o "artigianale" da parte di imprese non iscritte.
- Omessa o tardiva comunicazione di modifiche dello stato di fatto e di diritto dell'impresa.
- Omessa o tardiva comunicazione della cessazione dell'impresa.

Il termine per tutti questi adempimenti è di 30 giorni dalla data dell'evento.

> **ATTENZIONE: Modifica importi dal 7 maggio 2023**
> A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2023, l'importo della sanzione è stato modificato. La corretta applicazione dipende dalla data di scadenza dell'adempimento:
>
> - Se il 30° giorno successivo all'evento è **antecedente al 7 maggio 2023**, la sanzione amministrativa applicata ammonta a **€ 853,33**.
> - Se il 30° giorno successivo all'evento cade **il 7 maggio 2023 o in data successiva**, la sanzione amministrativa applicata ammonta a **€ 51,33**.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento della sanzione in "misura ridotta" deve essere eseguito entro **60 giorni** dalla data di notifica del verbale di accertamento. Effettuare il pagamento entro questo termine estingue la violazione e chiude il procedimento.

PAGAMENTO SANZIONI REGISTRO IMPRESE (RI)

Il pagamento si compone di due versamenti distinti:

La sanzione: deve essere versata all'Erario tramite **modello F23**. Durante la compilazione, è necessario prestare attenzione ai seguenti campi:

- **Campo 5 (Codice Fiscale):** inserire il codice fiscale del soggetto obbligato che effettua il pagamento.
- **Campo 10 (Estremi dell'atto):** riportare l'anno e il numero di notifica indicati nel verbale (es. 2024/1234), senza zeri iniziali. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello

bancario, postale o tramite i concessionari della riscossione.

Le spese di procedimento e notifica: devono essere versate alla Camera di Commercio tramite l'avviso **pagoPA** allegato al verbale.

IMPORTANTE: Dopo aver effettuato il pagamento con F23, è obbligatorio inviare copia della ricevuta quietanzata all'Ufficio Sanzioni tramite PEC, per consentire la corretta chiusura della pratica amministrativa.

PAGAMENTO SANZIONI REA

Il pagamento delle sanzioni REA è più semplice e avviene in un'unica soluzione. L'importo totale, comprensivo della sanzione (€ 10,00 o € 51,33) e delle spese di procedimento e notifica, deve essere versato tramite l'avviso pagoPA precompilato e allegato al verbale.

TUTELA: ANNULLAMENTO, RIMBORSI E SCRITTI DIFENSIVI

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Se il verbale di accertamento della violazione non è ancora stato pagato e contiene errori materiali evidenti a livello formale (es. dati anagrafici errati, palese errore nel calcolo dei termini), è possibile chiederne l'annullamento in autotutela. La richiesta deve essere inviata tramite PEC istituzionale e indirizzata al Servizio "Registro delle imprese, REA".

SCRITTI DIFENSIVI E RICORSI

Se si intende contestare nel merito la violazione o chiedere una riduzione dell'importo per motivi non riconducibili a un mero errore materiale, è possibile presentare scritti difensivi **entro 30 giorni dalla notifica del verbale alla competente** Area Regolazione del Mercato di questa Camera di Commercio.

ATTENZIONE: la presentazione degli scritti difensivi è alternativa al pagamento.

CONTATTI, RIFERIMENTI E NORMATIVA

- Telefono: **0832 684316**
- E-mail: registro.imprese@le.camcom.it (si prega di specificare nell'oggetto il numero di verbale)
- PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it
- Indirizzo: Camera di Commercio di Lecce - Area Servizi Amministrativi per le Imprese -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Art. 2194 c.c. e Art. 2630 c.c.
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
- Legge Regionale (Puglia) 18 aprile 2023, n. 7

SERVIZI E APPROFONDIMENTI

- Consulta le tabelle con gli importi delle sanzioni

Allegati

File

Tavola sinottica sanzioni.pdf

Ultima modifica

Mer, 24/06/2026 - 10:48